

VADEMECUM

IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - INDICANTI LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE IN AZIENDA PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DELL'INFEZIONE DA CORONAVIRUS - COVID-19

AGGIORNATO ALLE DISPOSIZIONI DEL D.P.C.M. 11.03.2020

Con riferimento alle misure di tutela dal Coronavirus – COVID-19, alla luce dei provvedimenti e delle disposizioni emanati ad oggi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministeri competenti e dalle Regioni nonché delle linee guida tecniche dell'Istituto Superiore di Sanità e delle Autorità Sanitarie Locali, risulta necessario porre in essere con urgenza ogni utile misura atta a prevenire o rallentare la diffusione della infezione in oggetto e la possibilità di insorgenza di focolai epidemici.

In riferimento all'art. 1 del DPCM 11.03.2020 si ricorda a tutte le Aziende che sull'intero territorio nazionale sono

SOSPESE (A PARTIRE DAL 12.03.2020 AL 25.03.2020)

- tutte le attività indicate nei rispettivi commi 1, 2, 3 di cui all'art.1 del DPCM 11.03.2020, quali per esempio attività commerciali, ad eccezione di attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità; attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; attività inerenti i servizi alla persona fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti, ecc.

- per le altre attività per cui non è imposta la sospensione, è obbligatorio attenersi a quanto indicato all'art.1 del DPCM 11.03.2020 ai rispettivi commi 4, 5, 6, 8 e 9 ed in particolare in ordine alle attività produttive e alle attività professionali (di cui al comma 7, art. 1 DPC 11.03.2020) si raccomanda:

- a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) siano sospese le attività in reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- d) assumano protocolli di sicurezza anti – contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

In riferimento a quanto sopra riportato, nonché imposto dal DPCM 11.03.2020 si raccomandano inoltre le seguenti misure di prevenzione e protezione da adottarsi in azienda (in accordo anche al DPCM 08.03.2020), qualora vi sia l'impossibilità di sospendere le attività lavorative o non sia possibile attivare il lavoro agile o cosiddetto "smart working":

1. Tutti i lavoratori che dovessero, comunque, presentare sintomatologia respiratoria (rinorrea, tosse, mal di gola, difficoltà respiratoria, naso che cola, ecc.) e febbre (maggiore di 37,5 °C) o simil-influenzale, dolori articolari/muscolari, cefalea, ecc., anche lieve, è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio, limitare al massimo i contatti sociali e dovranno contattare il proprio medico curante, al fine di valutare appropriatamente lo stato di salute e le eventuali misure di tutela da adottare.
2. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus:
 - sono sospese sino al 03.04.2020, tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico;
 - sono sospese sino al 03.04.2020 ogni attività convegnistica o congressuale;
 - sono sospesi sino al 03.04.2020 tutti i tipi di corsi di formazione, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
3. Sino al 03.04.2020 al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza.
4. Sono sospese sino al 03.04.2020 le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica.
5. Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, ed evitando assembramenti;
6. Vi è per chiunque, il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti, da parte dell'Operatore di sanità pubblica e dei Servizi di sanità pubblica, alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
7. E' raccomandato, nel limite delle esigenze aziendali, non far lavorare tutta la forza lavoro contemporaneamente, ma favorire l'alternanza del personale mediante l'uso di ferie e permessi retribuiti.
8. E' fortemente raccomandato presso i luoghi di lavoro con accesso al pubblico l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, (anche attraverso lo scaglionamento degli accessi) nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro tra gli utenti e tra questi e i lavoratori; Utilizzare, ove esistenti o realizzabili, le postazioni di lavoro

con contatti con il pubblico (front-office) con vetro/barriera di protezione e, comunque, far mantenere, anche tra i lavoratori un'adeguata distanza di almeno 1 metro.

Si raccomanda di assicurare in tutti i locali una frequente aerazione.

9. Occorre verificare che venga effettuata periodicamente, da parte del personale addetto o delle imprese incaricate, un'accurata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti di lavoro. Vanno pulite e disinfettate con particolare attenzione e, possibilmente, con frequenza giornaliera, le aree aperte al pubblico, le aeree di lavoro più affollate e tutte le superfici toccate di frequente da persone diverse: maniglie di porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari, spogliatoi, aree ristoro e mense e sportelli di front-office, con particolare riguardo alle postazioni di lavoro dove si manipolano o scambiano documenti, piuttosto che banconote, monete o oggetti di varia natura, nonché tastiere di ascensori o per codici di accesso, ecc.
10. La disinfezione di cui sopra deve essere effettuata con **soluzioni almeno all'1% di ipoclorito di sodio**, considerando che maggior è la diluizione, più lungo è il tempo necessario per ottenere una disinfezione efficace. Inoltre, nell'utilizzare i prodotti comunemente in commercio (ad es. la candeggina), occorre tenere in conto la diluizione di partenza del prodotto commerciale, per calcolare correttamente la sua successiva diluizione in acqua. Per le superfici che possono essere danneggiate dalla candeggina, utilizzare disinfettanti contenenti **etanolo al 75%**, dopo pulizia con un detergente neutro.
11. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. h) del D.P.C.M. 08.03.2020 e in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020, nei locali aperti al pubblico devono essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani, quali ad esempio dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani. Detta misura è consigliabile anche in tutti i luoghi di lavoro non rientranti nella definizione di "locali aperti al pubblico". E' possibile usare un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%).
12. È evitato ogni spostamento dei lavoratori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; in tal caso è necessario compilare l'"Autodichiarazione predisposta dal Ministero dell'Interno", allegato I al presente Vademecum, che i lavoratori dovranno presentare alle Forze dell'ordine qualora fossero fermati lungo il tragitto.
13. Qualora i lavoratori dovessero spostarsi con i mezzi aziendali per esigenze lavorative improrogabili e motivate e/o per trasporto merci, è necessario anche compilare (su carta intestata e firma del Datore di lavoro) gli "*allegati II e III*" del presente Vademecum; nel dettaglio l'allegato 2 è da compilare per spostamenti presso clienti/cantieri per esigenze di lavoro mentre l'allegato 3 è da compilare per il trasporto merci.
E' preferibile, laddove possibile, che la documentazione di trasporto venga trasmessa in via telematica;
E' preferibile, inoltre, che gli autisti non scendano dai mezzi e qualora fossero costretti a farlo, anche per le attività di carico/scarico, questi devono essere muniti di dispositivi di protezione e prevenzione quali mascherine per le vie respiratorie (consigliate le mascherine FFP2/FFP3) e guanti monouso o devono comunque mantenere e garantire la distanza di sicurezza di almeno un metro da eventuali altre persone presenti. Per tali lavoratori, infine è necessario consegnare soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani in "formato da viaggio".

14. **Per i lavoratori che presentano o dichiarino al Datore di lavoro una condizione di immunodepressione o altre patologie che possono aggravarsi in relazione al contagio da COVID-19**, e che non possano fruire dei periodi di congedo ordinario e di ferie, o lavorare in modalità smart working, è opportuno che il **Datore di Lavoro contatti immediatamente il Medico Competente aziendale**, al fine di valutare eventuali altre misure di prevenzione specifiche e/o programmare una visita di sorveglianza sanitaria straordinaria;
15. Dovranno essere diffuse a tutti i lavoratori e pubblicizzate anche per l'utenza o per chiunque acceda agli ambienti di lavoro, le indicazioni di igiene e profilassi stabilite dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità (predisposti come allegati nel presente Vademecum):
- Opuscolo informativo redatto dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità, che indica i 10 comportamenti da adottare per prevenire la diffusione del virus, e qualora necessario tradotto nelle diverse lingue dei lavoratori presenti in Azienda (ALLEGATO IV AL PRESENTE VADEMECUM);
 - Istruzioni grafiche per un "corretto lavaggio sociale delle mani" (ALLEGATO V AL PRESENTE VADEMECUM);
 - Raccomandazione per la prevenzione (ALLEGATO VI AL PRESENTE DOCUMENTO)
16. In ottemperanza all'art. 18, co.1 lettera d) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dovranno essere distribuiti a tutti i lavoratori per i quali non è possibile la sospensione dell'attività lavorativa, o comunque nell'impossibilità di lavorare in condizioni di "smart working", dispositivi di protezione individuale (DPI) anti-contagio, in particolare in relazione alle condizioni di lavoro ed operatività svolta a rischio di contagio. Tali DPI, ad esempio, dovranno essere consegnati ai lavoratori che si spostano per motivi di lavoro, come manutenzioni straordinarie presso terzi, che non possono essere sospese perché di pubblica utilità, oppure ai trasportatori per attività quali la consegna merci, ecc.; tali lavoratori dovranno indossare ed utilizzare in modo appropriato, in ottemperanza all'art. 20, co.2 lettera d) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., mascherine di protezione delle vie respiratorie (consigliata la mascherina FFP2-FFP3) ed i guanti di protezione. Consigliata anche la tuta da lavoro monouso plp, in polipropilene bianca (da valutare in funzione dell'attività svolta). Ad ogni modo vanno sempre garantite le distanze raccomandate di sicurezza (almeno un metro) e il divieto di assembramenti. Infine a tali lavoratori sarà necessario consegnare soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani in "formato da viaggio".
17. Ad integrazione degli obblighi di informazione e formazione previsti ai sensi dell'art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dovranno essere distribuiti a tutti i lavoratori le procedure di corretto utilizzo dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) a protezione delle vie respiratorie (mascherine) e delle mani (guanti). ALLEGATO VII DEL PRESENTE VADEMECUM.
18. Inoltre ai sensi dell'Allego 1 del D.P.C.M. 08.03.2020 i lavoratori dovranno essere informati delle seguenti misure igieniche da attuare:
- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
 - b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
 - c) evitare abbracci e strette di mano;
 - d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

19. Comunicare e invitare i fornitori ad attenersi alle stesse misure adottate dall'Azienda.
20. Comunicare preventivamente a tutti gli "esterni" tra cui i Vostri fornitori, manutentori, ecc. che possono o devono accedere in Azienda per le diverse attività operative, le regole e le misure di prevenzione e protezione definite dalla Direzione Aziendale. In ALLEGATO VIII si riporta un modello "fac simile" da inviare mezzo mail.
21. E' necessario aggiornare i documenti di cui agli artt. 26, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; nello specifico si rende necessario aggiornare o integrare il capitolo dedicato al Rischio Biologico nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e nei DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali). In particolare, integrare tali documenti con un paragrafo dedicato sulle principali misure preventive e protettive e le procedure adottate per contenere la diffusione tra i lavoratori ed eventuali esterni da COVID-19. Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere aggiornato solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell'attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale. Diversamente risulta fondamentale adottare le precauzioni già note e diffuse dal ministero della Salute, declinandole alla specificità dei luoghi e delle attività lavorative.
22. Il Datore di Lavoro dovrà coinvolgere anche il Medico Competente nella valutazione di cui al punto precedente oltre a rendersi disponibile per informare i lavoratori sull'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle precauzioni da adottare; tali soggetti inoltre, dovranno collaborare anche al fine di definire come svolgere la sorveglianza sanitaria durante tutto il periodo di emergenza nazionale, per ridurre al massimo ogni possibilità di contagio da COVID-19; le Agenzie di Tutela della Salute – ATS locali hanno dato indicazioni specifiche sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, tra cui:
- I datori di lavoro devono informare tutti i lavoratori affinché in caso di sintomatologia (febbre, sintomi respiratori) evitino di recarsi al lavoro e garantire la diffusione delle regole generali di igiene raccomandate dal Ministero della Salute;
 - Non è richiesto né previsto alcun accertamento dello stato febbrile per accedere ai luoghi di lavoro. Si ricorda a tal proposito che ai sensi dell'articolo 5 della L n.300/1970 sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente;
 - L'accesso all'ambulatorio del medico competente deve avvenire solo dopo contatto telefonico e su appuntamento evitando affollamento in sala d'attesa;
 - Fatto salvo il rispetto della puntuale tempistica con cui è stata programmata la sorveglianza sanitaria, il medico competente darà priorità alle visite preventive dei lavoratori nonché alla

sorveglianza prevista prima della riammissione al lavoro a seguito di assenza del lavoratore per malattia superiore a giorni 60;

- Nella sala d'aspetto dell'ambulatorio devono essere disponibili mascherine chirurgiche e disinfettante per le mani;
- Non è previsto in nessun caso l'effettuazione di tamponi per accertare lo stato di salute nei lavoratori;
- Nel caso in cui un lavoratore dovesse iniziare ad accusare sintomatologia durante il turno di lavoro, dovrà tornare al proprio domicilio avvisando telefonicamente il proprio medico curante.

Si precisa che le suddette disposizioni si riferiscono al momento attuale e potranno essere suscettibili di modifiche e integrazioni, in rapporto dell'evoluzione della situazione epidemiologica e nuove disposizioni delle Autorità competenti.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e i lavoratori dovranno essere prontamente informati delle misure da adottare.

Data 12.03.2020